

Agenzia aggiornamento compilazione elettronica

Entrate: guida fattura

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un significativo **aggiornamento** della propria "Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell'esterometro" (versione 1.9 del 5 marzo 2024).

Il documento, oltre a fornire istruzioni circa la corretta compilazione della sezione "Altri Dati Gestionali" da parte delle imprese agricole che adottano il regime speciale di cui all'art. 34 del DPR 633/72 (a seguito delle novità introdotte dalla versione 1.8 delle specifiche tecniche), illustra le modalità di rettifica (in presenza dei requisiti di legge) delle "comunicazioni" trasmesse via SdI con i file caratterizzati da alcuni particolari codici "Tipo Documento".

Preliminarmente occorre ricordare che il soggetto passivo che abbia necessità di emettere una **nota di variazione in diminuzione** ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR 633/72, dovrà predisporre un file XML con codice TD04 (o TD08 se si sceglie la nota di credito "semplificata"), indicando l'imponibile e la relativa imposta o la natura dell'operazione nei casi in cui non sia applicabile l'IVA.

Allo stesso modo, chi intende effettuare una **rettifica in aumento** ai sensi dell'art. 26 comma 1 del DPR 633/72, dovrà trasmettere via SdI un documento con codice TD05 (o TD09, per la nota di debito "semplificata").

Ciò premesso, per le note di credito finalizzate a rettificare una fattura in cui non è indicata l'IVA in quanto l'operazione è soggetta a **inversione contabile** e debitore è il cessionario/committente, quest'ultimo può integrare la nota

ricevuta con il valore dell'imposta, utilizzando la medesima tipologia di documento (TD16, TD17, TD18 o TD19) trasmessa al SdI per integrare la prima fattura ricevuta, "indicando gli importi con segno negativo". In tale circostanza non deve essere utilizzato il documento TD04.

L'Agenzia delle Entrate, nella versione aggiornata della propria "Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell'esterometro" chiarisce che un'**analogha modalità** può essere adottata per la rettifica, in diminuzione, di un precedente documento trasmesso con le tipologie TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture), TD21 (autofattura per splafonamento), TD22 (estrazione beni da deposito IVA), TD23 (estrazione beni da deposito IVA con versamento dell'IVA), TD26 (cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni) e TD28 (acquisti da San Marino con fattura cartacea e comunicazione delle fattispecie di cui all'art. 6 comma 9-*bis*1 del DLgs. 471/97).

Qualora si proceda alla rettifica con queste modalità, il documento trasmesso assumerà "in ogni caso il valore di una **nota di variazione** ai fini IVA".

Mutatis mutandis, le medesime considerazioni vengono espresse per le note di debito. In tale circostanza il file rettificativo riporterà lo stesso codice di quello oggetto di modifica e valori positivi.

Volendo esemplificare, assumendo che sia stata emessa una fattura per la cessione di un **bene ammortizzabile** (codice TD26) per un importo superiore a quello pattuito con il cessionario, il cedente potrebbe inviare al Sistema di Interscambio un altro file con codice TD26 nel quale siano indicati con segno negativo gli importi da rettificare.

L'adozione di questa metodologia può risultare particolarmente utile nei casi in cui si renda necessario rettificare in **aumento** o in **diminuzione** documenti quali l'autofattura per

regolarizzazione (TD20) o quella per splafonamento (TD21).

I codici TD04 o TD08, così come il TD05 o il TD09 per le note di debito, dovranno invece essere necessariamente adoperati in caso di variazione di fatture trasmesse di tipo TD24 (fattura differita), TD25 (fattura “super differita”) o TD27 (fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa).

Altra precisazione contenuta nella Guida concerne l’uso del campo **“Dati Fatture Collegate”** nei codici TD16, TD17, TD18 o TD19.

A titolo esemplificativo, si consideri l’ipotesi dell’**inversione contabile** interna.

Premesso che l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il soggetto passivo può ancora integrare manualmente la fattura ricevuta, nel caso in cui si sia scelta la modalità elettronica e sia necessario rettificare il documento integrato secondo le modalità testé evidenziate, nel campo “Dati Fatture Collegate” andranno indicati:

- numero, data e identificativo SdI (“IdSdI”) della **nota di credito** emessa dal cedente o prestatore, qualora la rettifica si sia resa necessaria a seguito di variazione operata da quest’ultimo;
- numero, data e IdSdI del precedente **file TD16**, se la rettifica è dovuta ad un errore nell’integrazione commesso dal cessionario o committente.

Nel documento si sottolinea, infine, che qualora sia stata modificata una comunicazione da **esterometro**, effettuata con codici TD17, TD18 e TD19, la rettifica “incide anche sugli obblighi di emissione dell’autofattura ai fini IVA qualora quest’ultimi non siano stati adempiuti **in via cartacea**. Pertanto, in quest’ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA”.

(MF/ms)